

(N. 851)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1954

Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente alcune previdenze a favore degli assistiti dai Consorzi antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che viene presentato alla vostra benevola attenzione, persegue lo scopo di migliorare le condizioni economiche personali e familiari di tale categoria di assistiti e nel contempo di avvicinare il loro trattamento a quello riservato agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'unificazione degli Enti assistenziali preposti alla lotta contro la tbc. in Italia e la estensione dell'assicurazione obbligatoria o volontaria al maggior numero di categorie possibili, potrebbero portare in seguito alla naturale eliminazione di ogni differenza di trattamento.

Però oggi, non sussistendo ancora le condizioni obiettive perchè ciò avvenga, si rende necessario perfezionare le previdenze esistenti essendo esse ancora troppo inadeguate alle reali necessità dei malati di tbc. assistiti dai Consorzi antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Perciò, all'articolo 1, si propone di estendere l'assistenza sanitaria ed economica alla categoria dei sacerdoti e dei chierici dell'Ordine secolare e regolare, benemeriti della società nella loro veste di pubblici ufficiali e di autentici lavoratori al servizio dello Stato e del popolo.

Con l'articolo 2 si propone, per il periodo di ricovero, la corresponsione di un'indennità giornaliera che permetta il soddisfacimento delle esigenze personali dei ricoverati, i quali spesso provengono da famiglie molto indigenti. Poi vi si contempla (articoli 2 e 3) per il periodo successivo alle dimissioni dal luogo di cura, un sussidio post-sanatoriale, la cui misura e durata variano secondo che l'assistito sia capo famiglia o meno, il quale possa permettere la continuazione del regime di superalimentazione onde la guarigione si consolidi e perduri.

Con gli articoli 4 e 5 il disegno di legge mira ad eliminare certe deficienze delle vigenti disposizioni, che spesso creano situazioni di vero disagio, come, per esempio, la concessione del corredo personale, il pagamento delle spese di viaggio.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 6, infine, allo scopo di facilitare l'interpretazione delle disposizioni di legge precedenti alla luce degli intendimenti sociali che le hanno ispirate, si ribadisce l'obbligo delle case di cura gestite dai Consorzi o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di istituire corsi di riqualificazione, la cui importanza, ai fini del collocamento al lavoro dei dimessi, non va sottovalutata.

Per quanto riguarda la copertura delle spese, che si possono calcolare sui 6 miliardi (ci-

fra suscettibile di notevole contrazione nei prossimi anni), si consiglia di attingere i fondi per l'esercizio 1954-55 dalle entrate derivanti dalla legge sull'addizionale del 20 per cento sui diritti erariali dei pubblici spettacoli e da quelle derivanti dalla legge che ha aumentato le imposte sulla pubblicità, nonché attraverso l'applicazione di una percentuale sui biglietti d'ingresso agli stabilimenti termali.

Indicate così le fonti di copertura delle spese, si spera che il disegno di legge venga approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assistenza sanitaria ed economica a carico dei Consorzi antitubercolari e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, viene estesa ai chierici di teologia ed ai sacerdoti secolari e regolari che ne siano esclusi dalle norme contenute nell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657.

Art. 2.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza durante il periodo di ricovero in luogo di cura e post-sanatoriale conferiti agli assistiti dai Consorzi antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, vengono stabilite come segue:

lire 100 giornaliera durante il periodo di ricovero;

lire 800 giornaliera ai capo famiglia per due anni;

lire 500 giornaliera per un anno ai non capo famiglia, a titolo di sussidio post-sanatoriale, con decorrenza dal giorno della dimissione dal luogo di cura.

Art. 3.

Il sussidio post-sanatoriale viene corrisposto qualunque sia il motivo delle dimissioni

dal luogo di cura, purchè l'assistito abbia superato un periodo di quindici giorni di ricovero.

Art. 4.

L'assistito ha diritto al corredo personale fornito gratuitamente dagli Enti su menzionati.

Art. 5.

Le spese di viaggio per recarsi al luogo di cura, per trasferimento e per il ritorno a domicilio, sono a carico dei Consorzi o dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 6.

Anche nei confronti delle case di cura gestite o comunque sovvenzionate dai Consorzi o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica va applicato l'articolo della legge 14 aprile 1948, n. 538, concernente l'istituzione di corsi di riqualificazione nei sanatori con più di 200 posti-letto.

Art. 7.

È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente.